



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012 Fax 0776 949306 E-mail: ragioneria@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 202 del 23/04/2026 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 12 del 22.04.2026

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI - ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE**

Il giorno ventidue del mese di aprile 2026, alle ore 16,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	X	
2	Andrea	COSTANZO	Consigliere		X
3	Angelo	MIELE	Consigliere	X	
4	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	X	
5	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	X	
6	Rosaria Benedetta	MURRO	Consigliere	X	
7	Maria Giovanna	DI GIORGIO	Consigliere	X	
8	Annakatia	EVANGELISTA	Consigliere	X	
9	Luigi	RISI	Consigliere	X	
10	Antonio	CARDILLO	Consigliere	X	
11	Bruno	EVANGELISTA	Consigliere	X	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Campitiello Gennaro, con le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sul **quarto punto** all'o.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati espressi, dai Responsabili dei servizi interessati, i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pareri inseriti nella stessa proposta di deliberazione.

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI – ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: " **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI – ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE**" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla rag. Risi M.A. in qualità di responsabile del servizio III (tributi) e dal Sindaco Murro Benedetto in qualità di responsabile del servizio II (economico-finanziario), oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa Nicoletta Rossi, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il **Sindaco** apre la discussione e ricorda che in passato ha dichiarato che se il Governo avesse dato la possibilità di una definizione agevolata dei tributi l'Amministrazione Comunale se ne sarebbe avvalsa.

Il **Capo dell'Amministrazione** evidenzia che nonostante sia stata data tale facoltà con la legge di bilancio 2026 al momento soltanto tre Comuni in provincia vi hanno aderito e spiega in sintesi la proposta di definizione in esame.

Il **Sindaco** dichiara che non avrebbe mai portato in Consiglio una proposta di definizione agevolata con il parere contrario del revisore dei Conti e si chiede quale amministratore – nella situazione in cui versa il Comune – potesse responsabilmente votare un atto in conflitto col revisore dei conti.

Il **Sindaco** afferma che prima di formulare la proposta di definizione agevolata in esame ha avuto dei contatti anche con l'IFEL per chiarire dei punti della legge di Bilancio che non sono proprio chiarissimi.

Il **Capo dell'Amministrazione** rileva che per poter arrivare almeno per una volta, ad una proposta condivisa in Consiglio Comunale, si è reso disponibile ad un dialogo con le minoranze.

Il **Sindaco** passa alla lettura dell'allegata nota prot. n. 1793 del 03.04.2026 di riscontro alla lettera della Prefettura di Frosinone in merito alla mancata convocazione del Consiglio Comunale nei venti giorni dalla protocollazione della relativa istanza da parte dei Consiglieri di minoranza.

Il **Capogruppo Risi** sostiene che nella ricostruzione richiamata dal Sindaco manca qualche passaggio e afferma che è vero che c'è stato l'incontro del 13 marzo per arrivare ad una proposta di deliberazione condivisa tra maggioranza e minoranze, ma – aggiunge – che al termine di quella seduta il Sindaco aveva previsto un ulteriore appuntamento per il 17 marzo, che però non si è mai tenuto.

Il **Consigliere Cardillo** ricorda che le minoranze hanno sempre affermato che se non si fosse raggiunto un accordo con la maggioranza avrebbero comunque presentato la propria proposta di definizione agevolata.

Il **Capogruppo Risi** afferma che la convocazione del Consiglio comunale è un obbligo quando è richiesto da 1/5 dei consiglieri comunali e pertanto doveva essere convocato per legge.

Il **Consigliere Risi** rilascia un documento allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale relativo proprio alla mancata convocazione consiliare nei termini di legge.

Il **Sindaco** spiega che la proposta della maggioranza è corredata da una relazione e da un regolamento e specifica che la stessa è stata elaborata anche con delle ricerche per consentire al revisore dei conti di esprimersi favorevolmente, individuando ad esempio una percentuale credibile di possibili adesioni e sulla base della quale proiettare i possibili effetti contabili della stessa.

Il **Capo dell'Amministrazione** afferma che la proposta in esame può essere di aiuto ai cittadini ed esprime l'auspicio che possa essere accettata dalle minoranze.

Il **Sindaco** ribadisce che sarebbe stato più semplice aderire alla proposta della minoranza, ma non avrebbe mai potuto votare qualcosa con il parere sfavorevole del revisore, in quanto – aggiunge – chi governa è tenuto ad un approccio responsabile nelle proprie scelte.

Il **Consigliere Cardillo** prende la parola e legge un suo intervento che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il **Capogruppo Risi** analizza la proposta della maggioranza e ne individua i limiti nel fatto che: 1. la definizione agevolata si applica soltanto a tre fattispecie ovvero omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023 - omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023 - omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023;

2. l'azzeramento degli interessi si ottiene soltanto se si paga in un'unica soluzione;

3. non c'è nessuna misura per chi ha ricevuto gli avvisi di accertamento.



Comune di Pignataro Interamna

Medaglia di bronzo al valore civile

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 1793

del 03/04/2026

a: Prefettura di Frosinone
All'attenzione del dott. Galella

Oggetto: mancata convocazione consiglio comunale su richiesta gruppi di minoranza.

Con riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti di cui al protocollo dell'Ente 7679 del 2/04/2026 (qui allegata) circa la mancata convocazione del consiglio comunale nei termini previsti si rappresenta quanto segue.

Di fronte alla richiesta dei gruppi di minoranza di convocare un consiglio comunale su una loro proposta riguardante la cosiddetta "Definizione agevolata", norma presente nella recente legge di bilancio, la nostra amministrazione non si è affatto rifiutata di convocare il consiglio, anzi, al contrario, abbiamo cercato ogni soluzione per arrivare ad un consiglio comunale condiviso anche nelle proposte da portare.

In consiglio comunale il sottoscritto Sindaco ha preso da tempo un impegno con i cittadini per il quale, se il governo avesse considerato un dispositivo di legge che prevedesse vantaggi per i cittadini circa il recupero di crediti vantati dall'Ente, lo avremmo certamente considerato ed integrato nei nostri regolamenti. Ricordiamo che la legge di bilancio prevede, riguardo alla definizione agevolata, che questa si possa applicare nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente e che la richiesta prevede il parere del revisore dei conti. Ricordiamo inoltre che Pignataro Interamna è un comune in dissesto finanziario.

Precisato questo di seguito quanto accaduto:

- 1) I gruppi di minoranza "Prima Pignataro" e "Radici e Futuro" in data 13/02/2026 chiedono la convocazione del consiglio comunale presentando una loro proposta;
- 2) Abbiamo considerato la possibilità inserire questa proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale del 18 marzo 2026, ma non l'abbiamo fatto perché alla proposta sarebbe mancato il parere del revisore, per mancanza dei tempi, elemento indispensabile per poter consentire ai consiglieri una scelta ragionata sulla materia;
- 3) Ho convocato per le vie brevi i consiglieri dei gruppi di minoranza per verificare la possibilità di arrivare ad una proposta condivisa in consiglio comunale. Nell'incontro, in assoluta tranquillità da parte di tutti i partecipanti, che si è svolto venerdì 13 marzo, abbiamo evidenziato come la loro proposta, per come presentata e per oggettive valutazioni circa il rispetto degli equilibri di bilancio, sarebbe stata molto probabilmente bocciata dal revisore. Allo stesso tempo abbiamo presentato la bozza di un'altra proposta, a nostro avviso più ragionevole, che comunque avrebbe alleggerito il peso per i cittadini creditori verso l'Ente, e che avrebbe avuto la possibilità di avere un parere favorevole anche del revisore.
L'incontro si è chiuso con la disponibilità a valutare la nostra proposta una volta presentata con i dati che al momento stavamo elaborando. Dati e proposta che avremmo poi presentato al revisore dei conti;

- 4) I gruppi di minoranza, il 19 marzo 2026 presentano, incomprensibilmente, diffida a convocare il consiglio comunale, senza aspettare e valutare la nostra proposta di cui si era parlato nell'incontro di cui al punto precedente;
- 5) Con lettera di cui al prot. 1547 del 23/03/2026, allegata alla presente, rispondo alla loro diffida, precisando che il consiglio comunale sarebbe stato convocato non appena avremmo ricevuti i pareri del revisore dei conti su entrambe le proposte (proposte nel frattempo inviate).
Senza tali pareri, essendo la materia anche per sua natura complessa, avremmo fornito un pessimo servizio ai consiglieri comunali che avrebbero dovuto decidere senza alcuna indicazione;
- 6) Nonostante le mie rassicurazioni e la presenza di una nostra proposta da presentare in consiglio comunale, i gruppi di minoranza scrivono in Prefettura per richiedere la convocazione.

Alla luce di quanto descritto, da cui riteniamo si evinca l'assoluta disponibilità a convocare un consiglio comunale sulla materia, appare francamente incomprensibile l'atteggiamento dei gruppi di minoranza, frutto evidentemente di motivazioni che guardano più alla bagarre politica che alla sostanza dei fatti. Ricordo peraltro che qualche giorno di ritardo nell'eventuale approvazione di queste proposte non inficia nulla circa i diritti dei cittadini a potersi avvalere delle agevolazioni.

Concludo precisando che più volte ho evidenziato ai gruppi di minoranza come, senza un parere favorevole del revisore sulle proposte, le stesse (anche la nostra, che nel caso avrei ritirato) non avrebbero mai avuto il mio voto favorevole, e mai mi sarei permesso di chiedere ai consiglieri di maggioranza di votare contro il parere del revisore, lasciando a loro ogni scelta.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.



Il Sindaco
Dott. Benedetto Murro



GRUPPO CONSILIARE RADICIE FUTURO

AL SINDACO DI

PIGNATARO INTERAMNA

AL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22 APRILE 2026

DICHIARAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI "PRIMA
PIGNATARO" E "RADICIE FUTURO".

PRENDO LA PAROLA PER UNA DICHIARAZIONE
CHE RITENIAMO DOVEROSA NEI CONFRONTI DI
QUESTO CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COMUNITA'
CHE RAPPRESENTANO. IL PRESENTE CONSIGLIO

COMUNALE E' STATO CONVOCATO A SEGUITO DI
RICHIESTA SOTTO SCRITTA DA OLTRE UN QUINTO
DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. CONE PREVISTO
DALL'ART. 39. COMMA 2. DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 AGOSTO 2000. N. 267. RICORDIAMO ALL'AULA
CHE LA NORMA E' CHIARA: " IL SINDACO O IL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E' TENUTO A RINVIRE
IL CONSIGLIO. IN UN TERMINE NON SUPERIORE A
VENTI GIORNI. QUANDO LO RICHIEDONO UN QUINTO

DEI CONSIGLIERI. NON SI TRATTA QUINDI DI UNA
FACOLTA' O DI UNA CORTESIA POLITICA. E' UN OBBLIGO
DI LEGGE. IL SINDACO NON PUO' IGNORARE. RINVIARE
O VALUTARE NEL MERITO UNA RICHIESTA PRESENTATA
NEI TERMINI E CON LE FIRME PREVISTE. LA MANCATA
CONVOCAZIONE NEI TERMINI. HA COSTITUITO UNA
VIOLAZIONE DI QUESTO OBBLIGO. SOLO L'INTERVENTO
DELL'AUTORITA' PREFETTIZIA HA RIPRISTINATO LA
LEGALITA' E CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI QUESTA

SEDUTA. RIBADIAMO PERTANTO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
NON E' UN ORGANO DEL SINDACO. MA L'ORGANO DI
INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE. IL SUO FUNZIONAMENTO REGOLARE
E' GARANZIA DI DEMOCRAZIA PER TUTTI I CITTADINI
DI PIGNATARO. CHIEDIAMO CHE QUESTA DICHIARAZIONE
SIA MESSA A VERBALE

PIGNATARO INT.

Capo Gruppo FIRMA

DATA 22.04.2026

Consiglieri Minoranza 1) B. f. h. 2)

CAPO GRUPPO

FIRMA

CONSIGLIERE DI MINORANZA:

Consiglio comunale del 22/04/2026

Punti n. 3 e 4 OdG

DICHIARAZIONE A VERBALE

Io sottoscritto Antonio Cardillo, Consigliere Comunale, a nome del Gruppo consiliare "Radici e Futuro" esprimo voto contrario alla delibera di adesione alla definizione agevolata dei tributi comunali (Legge di Bilancio 2026) così come formulata dall'amministrazione per i seguenti motivi:

1. **Violazione dei principi di equità:** La proposta deliberativa, pur aderendo alla definizione agevolata, prevede l'esclusione dallo stralcio di interessi di mora e/o sanzioni, rendendo il beneficio inefficace o sproporzionato per il contribuente rispetto alla *ratio* della norma nazionale, che mira ad agevolare la regolarizzazione;
2. **Disparità di trattamento:** Il regolamento così strutturato non garantisce un trattamento uniforme tra i contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento e quelli che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento;
3. **Rischio contenzioso:** L'esclusione parziale degli accessori, in contrasto con le finalità deflative, aumenterà il contenzioso tributario, gravando sul bilancio comunale con maggiori costi procedurali.

Per tali ragioni, non riscontrando nella proposta di delibera la massima tutela possibile dell'interesse dei cittadini contribuenti, a differenza di quanto invece proposto dai gruppi di minoranza, dichiaro il mio fermo dissenso e chiedo che la presente dichiarazione venga integralmente riportata a verbale.

22/04/2026

Antonio Cardillo



Luigi Carlomusto





COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

E-mail: ragioneria@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

del 23/03/2026

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI – ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce nell’ambito dei tributi locali e delle entrate patrimoniali la possibilità di regolamentare forme di definizione agevolata, in particolare ai commi da 102 a 110 dell’articolo 1, come di seguito riportati:

- comma 102: “*Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti*”;
- comma 103: “*Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.*”;
- comma 104: “*Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.*”;
- comma 105: “*Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni*

e delle addizionali a tributi erariali.”;

- comma 106: *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.”;*
- comma 107: *“ Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”;*
- comma 108: *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;*
- comma 109: *“ Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.”;*
- comma 110: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, a fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione del momento della riscossione, nel rispetto dei principi della ragionevolezza, proporzionalità e progressività dell'imposizione fiscale nonché di equilibrio finanziario, in applicazione delle disposizioni sopra indicate intende introdurre lo strumento della definizione agevolata;

Richiamato il comma 106 il quale prevede che i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti, l'Ente intende prevedere l'applicazione della presente definizione agevolata limitatamente alle seguenti fattispecie:

- l'omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Ritenuto necessario, in particolare incrementare la performance delle riscossioni dei tributi;

Richiamata inoltre la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo:

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre

il contenzioso tributario pendente e migliorare i flussi di cassa:

- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;

- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Evidenziato inoltre che sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente come si evince dalla relazione allegata;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da alle seguenti fattispecie:

l'omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023;

l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023;

l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023;

Esaminata la proposta di "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI" in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della L. 199/2025 commi da 102 a 110 e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- ✓ l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- ✓ l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- ✓ lo Statuto comunale ed il regolamento dei controlli interni;
- ✓ l'art. 42 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2026, ai soli fini statistici, nonché ai soggetti affidatari della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Dato atto che occorre il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 D.lgs. 267/2000;

PROPONE

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di avvalersi** della facoltà prevista dai commi da 102 a 110 dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025;
3. **di approvare** il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI" in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della L. 199/2025 commi da 102 a 110 e composto di n. 5 articoli, allegato A) alla presente proposta di delibera, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. **di dare atto** che la definizione agevolata si applica limitatamente alle seguenti fattispecie:
 - l'omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023;
 - l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023;
 - l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023.
5. **di dare atto** che la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento nei termini indicati, dell'importo dovuto a titolo di tributo, senza interessi per il versamento in unica soluzione e con l'applicazione della sanzione ridotta al 5%.
6. **di demandare** al responsabile del servizio tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la

predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

8. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'esigenza di adottare la definizione agevolata come da previsioni di cui alle norme sopra richiamate;

Con successiva votazione

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI – ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,


sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 23/03/2026.

Il Responsabile del Servizio III[^] (TRIBUTI)

Rag. Maria Assunta Risi




In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 23/03/2026.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria)

Dott. Benedetto Murro



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI**

(ART. 1, COMMI DAL 102 AL 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del /2026)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 3 – DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 4 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

REGOLARIZZAZIONE OMESSI E PARZIALI VERSAMENTI E OMESSE E INFEDELI DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo. E' altresì esclusa dalle agevolazioni ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento nei termini indicati, dell'importo dovuto a titolo di tributo, senza interessi e con l'applicazione della sanzione ridotta al 5% e con la presentazione della dichiarazione ove dovuta.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario o società in house, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il termine perentorio del 30 giugno 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o concessionario o società in house) mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica se intende dilazionare il pagamento e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune (*o il concessionario o società in house*) entro il 30 settembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 ottobre 2026;

b) ovvero, nel caso di importo rateizzato, è ammesso il versamento nel numero massimo di trentasei rate mensili, la prima di importo pari al 30% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 30 ottobre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 30 novembre 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

4. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore a € 100,00.

5. Alla presenza di fabbricati di categoria D, per i quali è dovuta la quota IMU nei confronti dell'Erario, il debitore dovrà effettuare il versamento del tributo dovuto e non versato, con l'applicazione del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

6. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (*o il concessionario o società in house*) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, nonché della quota IMU di competenza dello Stato (fabbricati categoria D) il debitore decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione con l'applicazione delle sanzioni e interessi così come previsti dalla vigente normativa.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



Oggetto: Relazione illustrativa – Proposta di definizione agevolata delle imposte comunali ai sensi della Legge di Bilancio 2026

L'Amministrazione Comunale di Pignataro Interamna, in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, intende introdurre un istituto di definizione agevolata delle imposte comunali a favore dei contribuenti che desiderino regolarizzare la propria posizione tributaria relativamente:

- all'omesso o parziale versamento del tributo (TARI, IMU) dovuto per le annualità dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2021 al 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni dal 2021 al 2023.

Per tali annualità non risultano ancora emessi atti di accertamento e, pertanto, l'Ente può legittimamente prevedere una procedura agevolata finalizzata a favorire comportamenti collaborativi e spontanei dei cittadini, in coerenza con i principi di compliance introdotti dal legislatore.

L'Amministrazione ritiene che l'adozione di misure di definizione agevolata possa costituire un incentivo concreto alla regolarizzazione di posizioni pregresse, sia in considerazione del vantaggio economico riconosciuto ai contribuenti, sia per l'opportunità di estinguere definitivamente situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune.

Si ritiene che la definizione agevolata rappresenti uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare i flussi di cassa e che la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci.

La proposta prevede le seguenti condizioni di favore:

- Applicazione del 5% delle sanzioni dovute;
- Azzeramento degli interessi nel caso di versamento in unica soluzione

Inoltre:

- Adesione da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo regolamento all'Albo Pretorio;
- E' previsto il pagamento in unica soluzione, ovvero il versamento rateizzato secondo quanto previsto dal regolamento comunale, con la prima rata di importo pari al 30% della somma dovuta per la prima annualità oggetto di definizione, le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo a quello previsto per la scadenza del versamento unico e con l'applicazione degli interessi legali.

La norma statale di riferimento subordina l'applicazione dell'istituto al rispetto degli equilibri di bilancio da parte del Comune. A tal fine, sono necessarie alcune valutazioni preliminari.

Si osserva, innanzitutto, che l'ordinamento già consente ai contribuenti, per annualità non ancora oggetto di accertamento, di ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso, che prevede anch'esso la riduzione delle sanzioni al 5%, mentre gli interessi legali rimangono integralmente dovuti. Tale circostanza implica che la riduzione delle sanzioni, essendo già contemplata nei flussi previsionali, non produce effetti negativi sugli equilibri finanziari.

Gli effetti economici dell'istituto oggetto della presente relazione riguardano quindi esclusivamente l'azzeramento degli interessi, che costituisce l'unica componente non già stimata nel bilancio dell'Ente. A tal fine è necessario elaborare una stima attendibile della percentuale di adesione da parte dei contribuenti.

Ai fini della valutazione dell'impatto della definizione che si intende adottare si riportano i seguenti dati:

IMPOSTE 2021-22-23 DA ACCERTARE								
ANNO	TRIBUTO	IMPOSTA	SANZIONE 30%	SANZIONE 5%	INTERESSI	SENZA DEFINIZIONE	CON DEFINIZIONE	DIFFERENZA
2021	IMU	172.000,00	51.600,00	8.600,00	21.942,00	180.600,00	180.600,00	64.242,00
2022	IMU	172.000,00	51.600,00	8.600,00	19.092,00	180.600,00	180.600,00	62.092,00
2023	IMU	172.000,00	51.600,00	8.600,00	10.492,00	180.600,00	180.600,00	53.492,00
	TOTALE	516.000,00	154.800,00	25.800,00	50.826,00	721.800,00	541.800,00	179.826,00
ANNO	TRIBUTO	IMPOSTA	SANZIONE 30%	SANZIONE 5%	INTERESSI	SENZA DEFINIZIONE	CON DEFINIZIONE	DIFFERENZA
2024	TARI	131.000,00	39.300,00	6.550,00	16.178,50	137.550,00	137.550,00	48.928,50
2027	TARI	131.000,00	39.300,00	6.550,00	14.541,00	137.550,00	137.550,00	47.291,00
2023	TARI	131.000,00	39.300,00	6.550,00	7.981,00	137.550,00	137.550,00	40.741,00
	TOTALE	393.000,00	117.900,00	19.650,00	38.710,50	399.650,00	412.650,00	136.960,50

Ai fini della individuazione della percentuale stimata di adesione si può ragionevolmente supporre una percentuale di adesione pari al **30%**.

Tale percentuale si basa sul fatto che tutte le versioni delle quattro rottamazioni adottate negli ultimi anni dal 2016 ad oggi, come evidenziato nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato della Corte dei Conti (corteconti.it/Download?id=98c955e2-0840-482d-825f-df48e2a5da5a), non hanno avuto i risultati attesi ed, anzi, i mancati versamenti hanno superato le entrate effettive.

Molti contribuenti, di fatto, hanno approfittato dell'adesione alle definizioni solamente per rinviare l'attivazione delle procedure esecutive.

Nello specifico:

la prima Rottamazione prevedeva un introito pari a 19,6 miliardi, mentre solo 9,2 miliardi sono stati riscossi nei termini, con una quota di omessi versamenti pari a 10,5 miliardi (53%);

la Rottamazione-bis del 2017 ha incassato poco più di 3 miliardi (il 32%), a fronte di un introito previsto di 9,3 miliardi, con mancati pagamenti per 6,3 miliardi;

la Rottamazione-ter nel 2018 prevedeva un incasso di 29,3 miliardi, mentre sono stati riscossi solo 8,5 miliardi (il 29%), con 19,5 miliardi di omessi versamenti;

la Rottamazione-quater aveva previsto un introito di 52 miliardi (di cui 22,9 per le rate originariamente in scadenza nel 2023 e 2024), ma le riscossioni totali al 2024 ammontavano a 12,2 miliardi (di cui 11,6 per le rate originariamente in scadenza nel 2023 e 2024), registrando omessi versamenti per 11,2 miliardi.

A fronte di circa 110 miliardi di gettito previsto complessivamente dalle quattro Rottamazioni varate dal 2016, si sono registrati incassi per circa 33 miliardi ossia il 30% dell'ipotesi di entrata.

A causa dell'alto numero di decaduti, il Governo ha riproposto per il 2026 la Rottamazione-quinquies, **con l'obiettivo di recuperare parte di quei crediti non riscossi attraverso piani di rateizzazione più lunghi.**

Sulla base di tale parametro, ai fini della verifica dell'impatto sugli equilibri di bilancio, occorrerà considerare la perdita di entrata riferita al 30% degli interessi maturati sulle imposte oggetto di definizione per coloro che versassero in unica rata l'imposta dovuta.

Si potrebbe presumere quindi una minore entrata del 30% di interessi calcolati in € 50.826,00 + € 38.710,50 per un totale di € 89.536,50 e ammontanti ad **€ 26.860,95.**

Tale minore entrata è compatibile con le previsioni di bilancio 2026-2028 approvato con d.c.c. n. 08 del 09.03.2026 in quanto le corrispondenti previsioni ivi allocate sono le seguenti:

capitolo	Bilancio 2026	Bilancio 2027	Bilancio 2028
54	133.000,00	128.000,00	128.000,00
55	370.000,00	300.000,00	300.000,00
56	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Le somme sopra riportate sono riferite a due annualità di imposta ovvero anni 2021-2022 nell'e.f. 2026, anni di imposta 2023-2024 nell'e.f. 2027, anni di imposta 2025-2026 nell'e.f. 2028.


Resta inteso che l'esatta riduzione che si potrà realmente verificare dovrà essere oggetto di apposita variazione di bilancio, attraverso la quale individuare le necessarie compensazioni sul lato della spesa.

La presente relazione è pertanto finalizzata a supportare l'adozione del regolamento comunale relativo alla definizione agevolata, comprovando la compatibilità dell'istituto con gli equilibri finanziari dell'Ente e assicurando un quadro motivazionale coerente con la normativa vigente.

Sede comunale, 23/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (BILANCIO)

SINDACO DR. MURRO BENEDETTO



09 APR. 2026

Prot. n.1849.....

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA (FR)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. RECANTE
ALL'OGGETTO :**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI -
ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE**



**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**

Verbale n. 09 del 08/04/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare del 23/03/2026, concernente "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30-dicembre 2025, n. 199" sottoposta all'esame del Revisore Unico Nicoletta ROSSI, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta di deliberazione di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata ai fini deflattivi del contenzioso e di anticipazione della riscossione;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tributi / Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione al comma 110 ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento:

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio ;
- è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica;
- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) con esplicita esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali per il periodo 2021- 2023;
- sono state previste modalità e scadenze di pagamento della rata unica o dei versamenti rateali;
- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva**;
- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

L'Organo di revisione ha altresì verificato che:

- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali;
- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;
- non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione, ferma restando la necessità di monitoraggio in sede di salvaguardia equilibri.
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile dell'ufficio tributi;
- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva quanto segue: gli importi di gettito presunti sono congrui, coerenti ed attendibili in quanto sono stati calcolati prendendo a base le risultanze delle rottamazioni precedenti su scala nazionale, con una percentuale di incassi del 30% rispetto alle stime di entrata, riportandola nelle previsioni dell'Ente;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 composto di 4 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'Economia e Finanze".

L'Organo di revisione

Meddy Rom

Il **Consigliere Risi** ricorda che si sono prodotti tanti atti per partorire un moscerino, ossia una proposta inconsistente che non è definizione agevolata, anche perché non tiene conto della maggioranza dei cittadini che hanno ricevuto gli avvisi di accertamento.

Il **Consigliere Risi** osserva che più di qualche contribuente ha fatto ricorso alla commissione tributaria e ha vinto, pertanto con una diversa proposta di definizione agevolata si sarebbe potuto trovare qualche soluzione anche per tali situazioni.

Il **Capogruppo Risi** preannuncia che si vigilerà sul grado di adesione alla definizione agevolata in esame.

Il **Consigliere Risi** propone alla maggioranza di estendere la definizione agevolata anche agli avvisi di accertamento e in tal caso potrà essere condivisa anche dalla minoranza.

Il **Capogruppo Risi** ribadisce che la proposta in esame è inconsistente e spreca la possibilità di conciliazione all'interno del consiglio comunale e tra Amministrazione e cittadini.

Il **Consigliere Risi** preannuncia un'iniziativa pubblica per spiegare la scelta delle minoranze su tale proposta.

Il **Sindaco** chiarisce che gli interessi che si andrebbero a pagare con la proposta in esame, sono quelli legali e relativi al caso di rateizzazione dell'importo che si sarebbe dovuto versare in unica soluzione, il che – precisa – si è reso necessario per evitare un danno erariale all'ente.

Esaurita la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **sei** espressi per alzata di mano;

Con voti contrari: **quattro** (Risi, Evangelista Bruno, Cardillo, Carlomusto) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: " **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI – ART. 1 COMMI 102-110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199 - APPROVAZIONE**" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla rag. Risi M.A. in qualità di responsabile del servizio III (tributi) e dal Sindaco Murro Benedetto in qualità di responsabile del servizio II (economico-finanziario), oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa Nicoletta Rossi, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'esigenza di adottare la definizione agevolata come da previsioni di cui alle norme sopra richiamate;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **sei** espressi per alzata di mano;

Con voti contrari: **quattro** (Risi, Evangelista Bruno, Cardillo, Carlomusto) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F.to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 23/04/2026, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 23/04/2026.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ssa Evangelista Gabriella

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 23/04/2026.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

